

## Cos'è l'EUDR?

Il Regolamento UE 2023/1115 sui prodotti privi di deforestazione (EUDR), entrato in vigore il 29 giugno 2023, mira a garantire che determinati prodotti venduti o esportati dall'Unione Europea non contribuiscano alla deforestazione globale o al degrado forestale. Questo regolamento fa parte della più ampia strategia ambientale dell'UE ed è particolarmente rilevante per le industrie che lavorano con prodotti derivati da:



Caffè



Cacao



Prodotti di origine bovina



Legno



Olio di palma



Soia



Gomma

## Requisiti richiesti

A partire dalle rispettive scadenze, sarà vietato immettere prodotti sul mercato dell'UE o esportarli, a meno che non siano soddisfatte le seguenti condizioni:

### Origine senza deforestazione



I prodotti devono provenire da terreni che non sono stati soggetti a deforestazione dopo il 31 dicembre 2020. Per i prodotti a base di legno, questo include anche l'evitare il degrado forestale causato da pratiche di disboscamento non sostenibili.

### Conformità alle Leggi Locali

I prodotti devono rispettare tutte le leggi applicabili del paese di produzione, comprese quelle relative all'uso del suolo, ai diritti dei lavoratori e ai diritti delle popolazioni indigene.



### Dichiarazione di Due Diligence



Gli operatori devono presentare una dichiarazione di due diligence che confermi che:

- Il rischio di deforestazione è trascurabile;
- La merce è stata prodotta legalmente;
- L'origine delle materie prime può essere tracciata tramite coordinate geografiche dell'area di produzione. Questo requisito è particolarmente critico e può richiedere una stretta collaborazione con i fornitori a monte e gli impianti di trasformazione.

## Chi deve conformarsi?



### Operatori

Entità che immettono i prodotti interessati sul mercato dell'UE o li esportano dall'UE. Devono effettuare una completa due diligence.



### Commercianti

Entità che vendono questi prodotti all'interno dell'UE (ad esempio distributori, rivenditori). I commercianti di grandi dimensioni devono mantenere la documentazione e garantire la tracciabilità; quelli più piccoli hanno obblighi limitati.

## Scadenze per la Conformità

### 30 Dicembre 2025

Le grandi aziende (sia operatori che commercianti) devono conformarsi.



### 30 Giugno 2026

Le micro e piccole imprese beneficiano di un periodo di transizione esteso.

## Quali azioni sono necessarie?

1

Spiegare ai clienti che dovrebbero iniziare a coinvolgere i loro fornitori (in particolare stampatori e produttori di carta) per confermare che siano in grado di fornire la documentazione necessaria e le informazioni di geolocalizzazione.

2

Richiedere materiali certificati FSC o PEFC, ove possibile, come sostituto della conformità.

3

Stabilire procedure interne per la raccolta, l'archiviazione e la revisione dei dati di due diligence.



4

Verifica dei codici NC dei prodotti rispetto all'Allegato I ufficiale del Regolamento EUDR – visionabile tramite il file [allegato](#) a pagina 40.

## Esercizio della Due Diligence

Una volta verificata la rilevanza del prodotto, si passa all'effettivo esercizio della due diligence, che si articola in 3 sottofasce obbligatorie:

### 1. Raccolta delle informazioni

L'operatore deve raccogliere, organizzare e conservare per almeno 5 anni una serie di informazioni dettagliate per ogni prodotto interessato.

### 2. Valutazione del rischio

Dopo aver raccolto tutte le informazioni, l'operatore deve valutare il rischio che il prodotto non sia conforme all'articolo 3 del regolamento.

### 3. Attenuazione del rischio

Se il rischio risulta superiore a zero, l'operatore deve adottare misure concrete per ridurlo a un livello nullo o trascurabile prima di procedere.

Una volta completato il processo e determinato che il rischio di non conformità è trascurabile o nullo, l'operatore deve presentare una dichiarazione ufficiale di due diligence alle autorità. Tale dichiarazione deve essere conservata per almeno 5 anni. Con la sua presentazione, l'operatore si assume la piena responsabilità della conformità del prodotto al regolamento EUDR.

## Dichiarazione di Due Diligence

Deve contenere:

Dati identificativi dell'operatore.

Codice NC, descrizione e quantità del prodotto.

Paese di produzione e geolocalizzazione precisa degli appezzamenti/stabilimenti.

Una dichiarazione formale dell'operatore che attesti l'esercizio della due diligence e l'assenza di rischio significativo.



Eventuale riferimento a precedenti dichiarazioni.